

Il Documento di Gara Unico Europeo Linee Guida MIT

PREMESSA

L'articolo 85 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), introduce il **Documento di Gara Unico Europeo** (di seguito **DGUE**), recependo l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari.

La Commissione europea, con la pubblicazione del regolamento UE 2016/7, del 5 gennaio 2016, ha stabilito il modello di formulario per il DGUE, corredato di apposite istruzioni. Nelle istruzioni poste a corredo del regolamento, viene attribuita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida per meglio precisare l'utilizzo del DGUE nei singolo Stati membri.

Nell'esercizio di tale prerogativa, il MIT ha adottato, con un apposito Comunicato (pubblicato in GU n. 170 del 22 luglio 2016), le Linee guida con cui ha fornito alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Viene, altresì, allegato uno schema di formulario, con l'intenzione di adattarlo alle disposizioni del Codice.

In altri termini, con le Linee guida in esame, il Ministero ha dato alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Con la presente news si affrontano i principali contenuti del DGUE riferiti al settore dei lavori pubblici.

FINALITA'

Il DGUE è un'autodichiarazione, fornita dall'operatore economico, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che relativi alle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative richieste dall'amministrazione. Inoltre, gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, incomplete o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Fanno eccezione i seguenti casi, per i quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla volontà della stazione appaltante:

- ⇒ Affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, ex art. 36, comma 2, lett. a).
- ⇒ Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del Codice, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 2, lett. a), vale a dire i casi

di precedente gara andata deserta o nella quale non sia stata presentata alcuna offerta appropriata.

La **finalità** del DGUE è quella di **semplificare e ridurre gli oneri amministrativi** che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è compilato dagli operatori economici sulla base delle informazioni richieste nei documenti di gara per una data procedura di appalto.

Le linee guida in esame chiariscono che le amministrazioni che scelgono di utilizzare il DGUE sono obbligate a predisporre lo stesso completo di tutte le informazioni richieste dal bando di gara. **Viene stabilito, quindi, in tal modo, il carattere “dinamico” e non “statico” del DGUE.**

Viene, altresì, chiarito che le amministrazioni potranno decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione di cui alla parte IV (cfr. oltre) ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, il cui possesso sarà verificato dall'amministrazione mediante accesso alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, di cui all'art. 81 del codice.

VALIDITÀ

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già presentato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura di gara, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

E' fatto salvo il caso in cui la stazione appaltante sia in grado di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca Dati Nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del Codice.

In proposito, si fa presente che la tale banca dati non è ancora stata attivata, dovendo essere ancora emesso il decreto ministeriale previsto per la sua istituzione. Nelle more di tale adozione si applica ancora l'AVCpass.

IL MODELLO - FORMATO

Il DGUE è **fornito esclusivamente in forma elettronica**.

Tuttavia, al più tardi **fino al 18 aprile 2018**, potrà essere utilizzata anche una versione su carta.

Inoltre, per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018), gli operatori economici potranno stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un

documento cartaceo che può, quindi, essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

Al fine di semplificare la compilazione del DGUE da parte degli operatori del settore, la Commissione europea ha pubblicato *on line*, gratuitamente, **un servizio web**, a disposizione dei soggetti interessati a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo *on line* può essere compilato, stampato e poi inoltrato alla stazione appaltante con le altre parti dell'offerta.

Se la procedura viene esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente.

STRUTTURA DEL MODELLO DI DGUE PREDISPOSTO DAL MIT

Il modello predisposto dal MIT ricalca, a grandi linee, quello comunitario, salvo alcuni adattamenti dovuti alla normativa nazionale.

Il DGUE in esame è composto da 6 parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento alla capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sull'eventuale ricorso al subappalto.

La Parte III contiene le informazioni circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice; inoltre, è presente, laddove pertinente, un box specifico relativo al c.d. "self cleaning", ossia l'istituto di cui all'articolo 80 commi 7, 8 e 9 del Codice, che consente, al ricorrere di alcune condizioni ivi previste, di poter partecipare alla gara pur in presenza di una o più cause di esclusione.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai criteri di selezione previsti dall'art. 83 del Codice, ovverosia i requisiti di idoneità professionale (ad esempio: Iscrizione in Camera di Commercio), capacità economico/finanziaria e tecnico/ professionale, nonché le informazioni relative alle certificazioni di qualità.

La Parte V contiene le informazioni dell'operatore economico circa il soddisfacimento dei requisiti fissati dalla stazione appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice (c.d. Forcella). In base a quanto previsto dall'articolo 91 del Codice, quindi, tale Parte dovrà essere compilata solo in caso di procedure ristrette, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene la dichiarazione del concorrente attestante la veridicità delle informazioni rese, nonché l'impegno a produrre, senza ritardo, certificati e altre prove documentali pertinenti, fatti salvi i casi in cui la S.A. abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa).

PARTE II: I SOGGETTI

Concorrenti con idoneità individuale

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE.

Concorrenti con idoneità plurisoggettiva

Nel caso di partecipazione di operatori economici raggruppati, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) - RTI, Consorzi Ordinari, Reti di Imprese, GEIE - nonché art. 46, comma 1, lettera e) del Codice - RTI tra società di ingegneria o professionisti - dev'essere presentato un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economici partecipanti, con le informazioni richieste dalle parti da II a VI.

Partecipazione in avvalimento

L'operatore economico che si avvale delle capacità di uno o più soggetti, deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Subappalto

L'allegato illustrativo al DGUE specifica che, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice, nonché laddove sia espressamente previsto dal bando, si richiede di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, ognuno dei subappaltatori indicati dovrà presentare un distinto DGUE.

Le indicazioni espresse dal MIT prevedono che, anche laddove non sia richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori in gara, il formulario del DGUE, opportunamente adattato, potrà essere utilizzato in fase di esecuzione del contratto d'appalto, per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

PARTE III: I MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il formulario di DGUE è stato aggiornato con l'inserimento dei motivi di esclusione previsti all'articolo 80 del Codice, in modo tale da superare la criticità connessa ad una non piena coincidenza tra i requisiti generali previsti dall'articolo 57 della direttiva 2014/24 UE in materia di appalti e quanto codificato a livello nazionale.

Obblighi in materia di antimafia.

E' stato inserito il riferimento alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 2 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto). Per le criticità relative a tale motivo di esclusione si vedano le considerazioni inserite nelle successive FAQ.

Pantouflage o revolving door.

Si chiede all'operatore economico di specificare se si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, contenente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (c.d. pantouflage o revolving door).

La norma sancisce il divieto per i soggetti privati di concludere rapporti di lavoro (o altre forme di collaborazione) con soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei tre anni successivi alla cessazione del pubblico impiego.

PARTE IV: I CRITERI DI SELEZIONE

DGUE e attestazione SOA

Laddove in possesso di attestazione SOA, l'operatore economico sarà tenuto ad indicarlo, compilando l'apposito box previsto nella parte II, lettera a) .

Tale indicazione esonererà l'operatore economico dall'obbligo di compilare il DGUE nella parte relativa ai requisiti speciali (parte IV), sezioni B (capacità economico e finanziaria) e C (capacità tecnica e professionale), salvo quanto si dirà oltre nelle successive FAQ.

Tale esonero varrà anche per gli operatori economici qualificati ai sensi dell'articolo 134 del Codice (sistemi di qualificazione attivi nei settori speciali).

Ulteriori requisiti economici e finanziari

Nella parte IV (Sezione B, Punto 6 e Sezione C, Punto 13), potranno essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, richieste dal bando di gara, che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

Per i lavori, si ritiene che la compilazione di tale casella possa essere richiesta dalla stazione appaltante unicamente per i contratti d'importo pari o superiore a 20 milioni di euro che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 84 del Codice, impongono accanto all'attestazione Soa, il possesso di alcuni requisiti aggiuntivi (cifra d'affari in lavoro o, in alternativa, certificati di esposizione finanziaria, nonché, sopra i 100 milioni di euro, lavori analoghi).

F.A.Q.

A seguito della pubblicazione del modello di DGUE da parte del MIT, sono pervenute all'Associazione numerosi quesiti e/o richieste di chiarimento relative alla sua corretta modalità di compilazione. Vi sono, infatti, alcuni dubbi interpretativi, in parte legati al fatto che il modello predisposto dal MIT è unico per tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture) laddove le dichiarazioni da rendere in gara non sono perfettamente coincidenti, ed in parte derivante dalla necessità di meglio calibrare l'impostazione comunitaria con le specificità della legislazione nazionale.

Di seguito, si elencano le FAQ più ricorrenti e/o più significative segnalate dalle Associazioni Territoriali.

In relazione alle criticità e/o lacune riscontrate nel DGUE, alle quali non si può fornire una risposta univoca, l'Ance, data la delicatezza del tema, si sta attivando presso gli organismi istituzionali di riferimento, al fine di ottenere al più presto i necessari chiarimenti.

Gli Operatori Economici sono obbligati ad utilizzare il DGUE?

L'articolo 85 del Codice si esprime al riguardo dicendo che le stazioni appaltanti "**accettano**" il DGUE.

Tale formulazione letterale sembra sottintendere una mera obbligatorietà dell'amministrazione ad accettare il DGUE, laddove presentato dal concorrente. **Non viene espressamente chiarito**, neanche dalla circolare di accompagnamento, se sussista un obbligo dell'operatore economico di presentare le proprie autodichiarazioni **unicamente mediante tale modello**, ovvero se, accanto a tale possibilità, permanga la strada delle autodichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tale normativa, infatti, non è stata abrogata e, dunque, è ancora pienamente in vigore, come risulta confermato anche dalla circostanza che sia il DGUE, che la circolare di accompagnamento, specificano che le dichiarazioni devono essere rese in conformità al DPR 445/2000.

Al riguardo, certamente non può negarsi l'indubbio valore di semplificazione che deriverebbe all'operatore economico dalla compilazione di un unico modello autodichiarativo per la partecipazione alle gare d'appalto.

Tuttavia, va evidenziato che, in alcuni casi, il modello di DGUE predisposto dalle amministrazioni risulta incompleto o non perfettamente calibrato rispetto alle dichiarazioni da rendere in gara. In tali casi, il ricorso alle autodichiarazioni ex DPR 445/2000 potrebbe rendersi ancora utile ed opportuno.

Un'incertezza interpretativa sul punto rischia comunque di generare un aumento del contenzioso, o del ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio", con conseguente aumento dei costi di partecipazione alle gare, sia in termini economici che in termini di aggravio burocratico.

L'ANCE si sta quindi attivando per richiedere i necessari chiarimenti.

⚠ Quali sono i soggetti titolari di poteri “di direzione, vigilanza o controllo” ex art. 80, comma 3 del Codice?

La dichiarazione circa l'assenza di condanne – riportata nella parte III lett. a) del DGUE - dovrà essere effettuata in relazione ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, che ha incluso, per le società di capitali, anche i soggetti titolari del potere di direzione, vigilanza o controllo.

Il DGUE, tuttavia, non ha chiarito quali siano tali figure nello specifico, con la conseguente incertezza circa l'individuazione, caso per caso, dei soggetti che, all'interno di una società, godono di effettivi poteri di direzione, vigilanza o di controllo.

Nell'attesa che vengano forniti chiarimenti interpretativi al riguardo, in via prudenziale, si ritiene opportuno considerare inclusi in tale elenco di soggetti, sia il direttore generale, che i membri del collegio sindacale.

⚠ L'Operatore Economico può autodichiarare tramite DGUE i contenuti della documentazione antimafia (comunicazione e informazione prefettizia)?

Ai sensi dell'articolo 80, comma 2 del Codice, rientrano tra i motivi di esclusione anche la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia (d.lgs. 159/2011) - che costituisce il contenuto della comunicazione antimafia - sia la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Codice. Resta fermo, ai sensi del citato art. 80 comma 2, quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del Codice antimafia.

Ora, com'è noto, a partire da gennaio u.s., è entrata in funzione la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, che permette alle stazioni appaltanti pubbliche l'acquisizione della documentazione antimafia in tempo reale, per tutti i soggetti censiti.

Nel caso in cui le imprese non siano censite, o sussistano motivi ostativi al rilascio della documentazione, è necessario un approfondimento d'indagine da parte del prefetto, che deve effettuare le opportune verifiche. Il termine massimo per il rilascio della documentazione antimafia è di 30 giorni dalla consultazione della banca dati, con possibilità, in caso di informazione, di una proroga di altri 45 giorni nei casi di particolare complessità.

Il DGUE, alla parte III lett. D, chiede all'OE di autodichiarare l'assenza di tali cause di esclusione.

Tuttavia, ad avviso dell'ANCE, la possibilità di autodichiarare i contenuti della documentazione antimafia (comunicazione ed informazione prefettizia) non appare pienamente possibile, in quanto la normativa antimafia non consente l'autocertificazione, se non in alcuni casi specifici, richiamati espressamente dal comma 2 dell'articolo 80 del Codice dei contratti.

In particolare, per quanto riguarda la comunicazione antimafia, in base agli articoli 88 comma 4-bis (citato dall'art. 80 del codice), 89 comma 1, e 99 bis comma 1, è consentito autocertificare il contenuto della comunicazione antimafia, soltanto nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di 30 giorni per il rilascio della stessa, ovvero in caso di affidamento di contratti e subcontratti dichiarati urgenti, nonché in caso di malfunzionamento della Banca dati dovuto ad eventi eccezionali. In tali casi, il contratto può essere stipulato sulla base dell'autocertificazione dell'interessato e sotto condizione risolutiva, con conseguente possibilità di recesso laddove la PA ottenga, successivamente, una comunicazione interdittiva.

Per quanto riguarda l'informazione antimafia, invece, la normativa non contempla la possibilità dell'autocertificazione. Ciò dipende dal fatto che gli elementi in base ai quali il prefetto valuta la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, alla base del rilascio di un'informazione interdittiva, sono molteplici e non necessariamente legati a situazioni penalmente rilevanti

oppure oggetto di provvedimenti giurisdizionali (sentenze di condanna o applicazione di misure di prevenzione). Infatti, il prefetto può considerare quali elementi indizianti di un pericolo di condizionamento mafioso fatti, comportamenti e circostanze di varia natura, che, peraltro, rilevano anche in relazione a soggetti terzi (conviventi e vari membri della compagine societaria). Pertanto, l'interessato non è in condizioni di autodichiarare l'insussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa.

Per tale ragione, la normativa antimafia, nei casi di inutile decorso del termine per il rilascio dell'informazione, o nei casi d'urgenza e di malfunzionamento della banca dati, prevede che la PA possa procedere con l'affidamento del contratto sotto condizione risolutiva, senza necessità di un'autodichiarazione dell'interessato, come invece nel caso della comunicazione.

Per tutte le considerazioni svolte, la richiesta al concorrente di autocertificare in gara il contenuto della documentazione antimafia, sia che si tratti della comunicazione sia che si tratti dell'informazione prefettizia, **presenta forti criticità**. Ciò, peraltro, risulta coerente anche con l'impostazione del vecchio Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006), considerato che l'articolo 38, comma 1, lett b) chiedeva al concorrente di autodichiarare unicamente la pendenza, nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Di conseguenza, la Parte III, lett. D del DGUE, dovrebbe essere opportunamente corretta dal modello (se non addirittura espunta).

Naturalmente, in attesa di un chiarimento sul punto ed al fine di evitare la presentazione di un DGUE incompleto, che esporrebbe i concorrenti al rischio di attivazione del soccorso istruttorio oneroso da parte delle stazioni appaltanti, si suggerisce alle imprese di integrare la dichiarazione richiesta dal DGUE inserendo la precisazione che la stessa è resa sulla base delle informazioni a conoscenza dell'interessato, soprattutto con riferimento alle ipotesi di tentativo di infiltrazione mafiosa.

Inoltre, va comunque segnalato che il box preposto a tale dichiarazione nel modello non dà spazio alle dichiarazioni che devono rendere i soggetti terzi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di allegare al DGUE le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

⚠️ Consorzi stabili: è obbligatorio dichiarare i criteri di selezione (requisiti speciali di qualificazione) relativi alle imprese consorziate indicate come esecutrici?

Il DGUE specifica che per i consorzi stabili e i consorzi di società cooperative, nonché i consorzi stabili di società tra professionisti e di società di ingegneria (art. 45 comma 2, lett b) e c), art. 46, comma 1, lett. f)), il DGUE è compilato separatamente sia dal consorzio che dalle singole consorziate indicate come esecutrici. Inoltre, viene specificato che le consorziate esecutrici dovranno essere indicate nel DGUE presentato dal Consorzio.

Tale richiesta di indicazione non appare corretta, in quanto le consorziate esecutrici sono tenute a dichiarare in gara unicamente il possesso dei motivi di esclusione (requisiti generali) e non anche i criteri di selezione (requisiti speciali), considerato che l'attestazione SOA utilizzata in gara appartiene al consorzio stabile.

In attesa di un chiarimento, si suggerisce alle imprese di integrare il campo relativo, con l'indicazione che l'attestazione SOA utilizzata in gara dalle consorziate esecutrici è quella del Consorzio stabile.

⚠ Per i contratti di lavori pubblici d'importo pari o superiore a 150.000 euro, dove essere indicata l'attestazione SOA?

Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 20 mln di euro, la SOA è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara. Pertanto, relativamente a tali appalti e con riferimento alla parte II, lettera A del modello "Informazioni sull'operatore economico" sarebbe auspicabile chiarire che l'operatore economico è tenuto ad indicare il possesso dell'attestazione Soa (o di specifica attestazione ex art. 134 del Codice per quanto concerne i settori speciali) compilando unicamente il box che riguarda specificamente i contratti di lavori pubblici (vedi **figura 1**), e non anche quello riguardante genericamente l'iscrizione in elenchi ufficiali di imprenditori o il possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 90 del Codice (vedi **figura 2**).

Parte II

A INFORMAZIONI SULL OPERATORE ECONOMICO

Fig. 1

<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo:</p>	
<p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p>	<p>a) [.....]</p>
<p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p>	<p>c) [.....]</p>
<p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Fig. 2

<p>[omissis]</p> <p>Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</p> <p>a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione</p> <p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale :</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p>
---	--

Diversamente, per i lavori sotto i 150.000 euro, in assenza di SOA, dovrà essere compilata anche la parte IV , lettere A, B, C, D); mentre per i lavori sopra i 20 mln, i requisiti ulteriori (fatturato) dovrà essere riportati nella parte IV lettera B), n. 6

Inoltre, il modello di DGUE chiarisce che l'operatore economico in possesso di SOA non dovrà compilare la parte IV (criteri di selezione), lett. B) (capacità economica e finanziaria) e C) (capacità tecniche e professionali).

In ogni caso sarà tenuto a compilare la lettera A) della parte IV (idoneità), riguardante l'iscrizione in registri professionali o commerciali, nella quale si dovrà inserire l'iscrizione alla Camera di commercio; inoltre, dovrà compilarsi, la lettera D) (sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale), laddove pertinente.

⚠ Dove deve essere indicato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio?

Alcune criticità si pongono in relazione alla dichiarazione circa l'iscrizione alla Camera di Commercio, poiché esso sembra essere richiamato due volte nel DGUE, e precisamente:

- alla parte II lett. A), ove si richiede di dichiarare anche l'eventuale iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori, ai sensi dell'art. 90 del Codice (vedi **figura 3**).
- in maniera esplicita, alla parte IV lett. A, ove si richiede di dichiarare i requisiti di idoneità professionale, ex Articolo 83, comma 1, lettera a), e, precisamente, l'iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento. Nel merito, si ricorda che l'art. 83, comma 3 del Codice, nel definire quali siano i registri professionali o commerciali cui deve essere iscritto l'OE per soddisfare il requisito di idoneità professionale, richiama, per le imprese stabilite in Italia, anche la Camera di Commercio (vedi **figura 4**).

Fig. 3 (Parte II, lett. A)

<p>Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</p> <p>b) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione</p> <p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale :</p>	<p>[] Sì [] No [] Non applicabile</p> <p>b) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p>
--	---

Fig. 4 (Parte IV, lett. A)

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Data tale incertezza, è auspicabile un intervento chiarificatore volto a specificare che, onde evitare l'onere di una doppia dichiarazione in relazione al possesso di uno stesso requisito, la Camera di Commercio debba essere indicata unicamente nel box di cui alla parte IV (criteri di selezione), lett. A).

Medio tempore, si consiglia alle imprese di compilare entrambi i box.

⚠ E' necessario inserire DGUE del subappaltatore in offerta in caso subappalto c.d. "necessario"

Il modello di DGUE, in calce alla lettera C della parte IV, con riferimento all'ipotesi in cui l'operatore economico intenda eventualmente subappaltare una quota dell'appalto, essendo stata prevista tale possibilità nel bando di gara, riporta la seguente nota:

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

La nota desta perplessità, in quanto sembra elevare a regola generale la presentazione in gara del DGUE del subappaltatore, nei casi in cui il concorrente si qualifichi tramite il subappaltatore (c.d. subappalto necessario). Viceversa, tale presentazione dovrebbe essere limitata ai casi previsti dal comma 6 dell'articolo 105 del Codice, ovvero sia quando ricorre l'obbligo di indicare, in gara, la terna dei subappaltatori.

Anche su questo punto si auspica un urgente chiarimento da parte del MIT.

⚠ Dove si deve indicare il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000?

La parte IV, lett. D) del modello di DGUE prevede che l'operatore economico, laddove previsto nel bando, presenti certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto di determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili.

Le imprese pertanto dovranno inserire in tale sezione la dichiarazione circa il possesso della certificazione di qualità del serie ISO 9000.

Al riguardo, si evidenzia che la formulazione letterale del DGUE potrebbe ingenerare dubbi in quanto, riportando la locuzione prevista dall'art. 62 della direttiva appalti, tralascia di considerare che vengono unificate due situazioni diverse: ossia la dichiarazione relativa alla presenza della garanzia della qualità e quella relativa all'accessibilità per i disabili.

Pertanto andrebbe meglio chiarito che il termine "compresa" non indica che la caratteristica di accessibilità per i disabili debba essere inclusa nei sistemi di gestione della qualità certificati da organismi indipendenti ma solo che possa essere un'ulteriore richiesta da soddisfare, se pertinente.